

**ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA
EUROPEA 2001/77/CE SULLA PROMOZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI
RINNOVABILI NEL MERCATO INTERNO
DELL'ELETTRICITA'**

**Memoria per l'audizione presso la X Commissione attività produttive,
commercio e turismo della Camera dei deputati
Roma, 30 ottobre 2003**

Signor Presidente, onorevoli Deputati,

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ringrazia la Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati per l'opportunità offerta da questa audizione.

1. Premessa

1.1 Lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 ottobre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (di seguito: la direttiva 2001/77/CE) ha rilevanti implicazioni sul ruolo e le prospettive di sviluppo delle fonti rinnovabili nel mercato liberalizzato dell'energia elettrica in Italia.

Lo schema di decreto legislativo di recepimento modifica e innova le misure di promozione delle fonti rinnovabili previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), misure che hanno trovato attuazione nei due decreti del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 11 novembre 1999 e 18 marzo 2002 (di seguito: decreti ministeriali 11 novembre 1999 e 18 marzo 2002).

Lo stesso schema di decreto legislativo di recepimento richiama in modo diretto o indiretto funzioni e compiti in materia di fonti rinnovabili di energia attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito richiamata come: l'Autorità), che vengono descritti in sintesi nell'allegato a questa memoria.

1.2 Tre sono gli aspetti su cui intendiamo porre l'attenzione: in primo luogo riteniamo che il nuovo decreto legislativo possa essere una significativa occasione di coordinamento e di raccordo con norme e strumenti esistenti. In secondo luogo ci si chiede se norme e strumenti individuati siano efficaci ai fini del raggiungimento degli obiettivi proposti per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Da ultimo vi è il problema della valutazione del costo degli interventi previsti, a fronte dei benefici attesi in termini di sicurezza e diversificazione energetica, e delle finalità di tutela dell'ambiente e di formazione di una struttura imprenditoriale capace di investire in nuove tecnologie e in grado di competere nel quadro europeo e internazionale.

Forniremo alcuni elementi di valutazione su questi tre punti per giungere a una considerazione conclusiva complessiva.

2. Gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

2.1 La direttiva 2001/77/CE, prevede all'articolo 3, comma 2, che gli Stati membri dell'Unione europea adottino e pubblichino una relazione che stabilisca gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti

energetiche rinnovabili, in termini di percentuale rispetto al consumo interno lordo di elettricità, tenendo conto dei valori di riferimento riportati nell'allegato alla medesima direttiva europea.

L'individuazione di obiettivi indicativi è stata effettuata con la relazione predisposta nel febbraio 2003 dal Ministero delle attività produttive.

Nella relazione del Ministero si ipotizza un incremento di 0,35 punti percentuali ogni anno, fino al 2012, della quota del 2% di energia rinnovabile da calcolare sulle importazioni e produzione di energia elettrica convenzionale (non rinnovabile) aggiuntiva, prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99. La produzione nazionale di energia elettrica da fonti rinnovabili raggiungerebbe circa 70 TWh nel 2012, comprendendo anche l'utilizzo dei rifiuti non biodegradabili che tuttavia la direttiva 2011/77/CE non considera tra le fonti energetiche rinnovabili.

2.2 D'altro lato la deliberazione del Cipe 19 dicembre 2002, recante revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra, prevede che, per il periodo 2008-2012, la produzione nazionale di energia elettrica da fonti rinnovabili raggiunga i 75 TWh. Per l'anno 2010, la deliberazione del Cipe prevede che:

- a) la produzione interna di energia elettrica da fonti rinnovabili sia pari a 70 TWh;
- b) le importazioni di energia elettrica da fonti rinnovabili siano pari a 12 TWh;
- c) il consumo interno lordo di energia elettrica sia pari a 364 TWh;
- d) il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili sia pertanto pari al 22,5% del consumo interno lordo, in linea con il valore di riferimento individuato nell'allegato alla direttiva 2001/77/CE.

2.3 Date queste proiezioni, gli obiettivi definiti in termini di produzione (anziché di generazione nazionale e importazione) da fonti rinnovabili rispetto al consumo interno lordo di energia elettrica, appaiono difficili da raggiungere. Si consideri che nel 2001 l'incidenza della produzione da fonti rinnovabili rispetto al consumo interno lordo è stata pari al 16,8% e che l'apprestamento di nuova produzione, a fronte dell'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 uguale a 3,3 TWh, è stato pari a 0,9 TWh.

Se si ipotizzassero significativi apporti dalle importazioni di fonti rinnovabili (ad esempio 12 TWh, costanti nel tempo) gli obiettivi potrebbero essere forse conseguiti, trasferendo tuttavia all'estero il valore aggiunto e i benefici associati. Non solo, tale strategia incrementerebbe il costo di importazione dell'energia certificata come rinnovabile in maniera proporzionale al costo evitato di acquisto del certificato verde, e sarebbe difficilmente praticabile qualora gli obiettivi della direttiva 2001/77/CE fossero vincolanti, dal momento che gli altri Stati membri si troverebbero anch'essi nella condizione

di dover ottemperare al vincolo, trattenendo la loro produzione da fonti rinnovabili sul territorio nazionale.

- 2.4 Da quanto richiamato appare opportuno disegnare strumenti di promozione flessibili che consentano nel tempo un loro aggiustamento in relazione alla distanza tra risultati conseguiti e obiettivi proposti. E' anche necessario che vi sia uniformità nella definizione delle fonti rinnovabili.

3. Definizione di fonti rinnovabili

- 3.1 La deliberazione del Cipe 19 dicembre 2002, e soprattutto il decreto legislativo n. 79/99, contengono definizioni di fonti rinnovabili di energia diverse da quelle proposte dalla direttiva 2001/77/CE.

La direttiva europea all'articolo 2, lettera a), definisce come fonti energetiche rinnovabili: l'energia eolica, solare, geotermica, il moto ondoso, la forza maremotrice e idraulica, la biomassa, il gas di discarica, i gas residuati dei processi di depurazione e il biogas. A sua volta la biomassa è definita come la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. Tale definizione non coincide dunque con quanto previsto dall'articolo 2, comma 15, del decreto legislativo n. 79/99, che include, tra le fonti rinnovabili, anche la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali e dei rifiuti organici e inorganici, vale a dire tutte le tipologie di rifiuti, inclusa la parte non biodegradabile.

- 3.2 Lo schema di decreto legislativo di recepimento accoglie la medesima definizione di fonti rinnovabili introdotta dalla direttiva 2001/77/CE, escludendo la parte non biodegradabile dei rifiuti. Tuttavia il successivo articolo 15 (inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili) ammette tutti i rifiuti a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili, nel rispetto della gerarchia europea di trattamento degli stessi. Ciò sia in termini di prezzi incentivati (riconoscendo l'accesso al meccanismo dei certificati verdi), sia in termini di procedure autorizzative semplificate. Coerentemente con la direttiva 2001/77/CE, l'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da rifiuti e da combustibili da essi derivati, limitatamente alla frazione non biodegradabile, non ha invece diritto alla garanzia di origine di cui all'articolo 5 della medesima direttiva.
- 3.3 La difformità rispetto alla direttiva 2001/77/CE circa l'equiparazione dei rifiuti alle fonti rinnovabili è anche nell'articolo 43, comma 1, lettera e), della legge 1 marzo 2002, n. 39, che prevede l'emanazione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva 2001/77/CE includendo i rifiuti, compresa la frazione non biodegradabile.

4. Meccanismi che favoriscono la concorrenza e la riduzione dei costi

4.1 La presenza sul mercato di certificati verdi intestati alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) fa sì che il prezzo di riferimento del mercato dei certificati sia il valore dei certificati verdi fissato con la metodologia prevista dall'articolo 9 del decreto ministeriale 11 novembre 1999. Il valore del certificato è oggi pari al valore medio dell'incentivo corrisposto agli impianti di cui al provvedimento Cip n. 6/92 che impiegano fonti rinnovabili, meno il ricavo dovuto alla cessione di energia elettrica. Nell'anno 2002 i valori erano:

a) costo medio dell'incentivazione: 13,43 c€/kWh

b) ricavo medio della cessione: 5,02 c€/kWh

c) prezzo medio del certificato verde del Gestore della rete: 8,42 c€/kWh

Per l'anno 2003 il prezzo medio del certificato verde è previsto di poco inferiore a quello del 2002. Al valore del certificato si aggiunge il prezzo riconosciuto alla vendita per l'energia elettrica che nel 2002 era di circa 5 c€/kWh. La remunerazione di un impianto che usi fonti rinnovabili è in conclusione tra le più alte in Europa.

4.2 Il valore del certificato del Gestore, che è un riferimento nel mercato dei certificati verdi, dipende dunque dal mix di impianti di generazione incentivati con il provvedimento Cip n. 6/92, e da modalità di cessione dell'energia elettrica estranee ad un mercato concorrenziale in cui si confrontano diverse fonti rinnovabili.

E' da prevedere in una prospettiva più lunga un aumento del valore dei certificati verdi del Gestore della rete a motivo dell'entrata in funzione, nei prossimi anni, di impianti che utilizzano biomassa e rifiuti e che si avvalgono delle convenzioni previste dal provvedimento Cip n.6/92. Ciò anche a causa del probabile incremento del divario tra il valore dell'energia elettrica sul mercato nazionale e la componente di costo evitato di generazione riconosciuta agli impianti incentivati con il provvedimento Cip n. 6/92.

5. Il costo degli interventi di promozione

5.1 Il sistema elettrico nazionale è caratterizzato da costi di produzione elevati e da prezzi e tariffe anch'essi elevati nel confronto europeo. E' dunque opportuno che i meccanismi di promozione delle nuove fonti rinnovabili siano caratterizzati da un elevato grado di efficienza al fine di contenere l'onere che ne risulta per i clienti finali, dando impulso allo sviluppo di soluzioni tecnologiche competitive ed efficienti.

5.2 Nel 2002 sono stati prodotti 49,7 TWh da impianti incentivati per mezzo del provvedimento Cip n.6/92 di cui l'82% da fonti assimilate e il 18% da fonti rinnovabili (si veda la tavola allegata).

Il costo di ritiro dell'energia incentivata con il provvedimento di Cip n. 6/92 è risultato pari a 4322 milioni di €, il ricavo della cessione pari a 2712 milioni di €. Pertanto il costo del meccanismo di incentivazione è risultato pari a circa 2216 milioni di cui 570 milioni, il 25%, imputabili al finanziamento di impianti rinnovabili. Tali costi sono elevati e recuperati in tariffa con la componente A3.

L'incidenza dei soli costi indicati sul consumo finale è stato in media di 0,75 c€/kWh di cui 0,22 c€/kWh da attribuire alle fonti rinnovabili di energia.

5.3 Il comma 7 dell'articolo 17 sarebbe fonte di possibili distorsioni. L'estensione della validità dei certificati verdi agli impianti alimentati con biomassa e con rifiuti, non ibridi, oltre gli otto anni farebbe percepire incentivi per kWh maggiori per una fonte rispetto ad un'altra. Il risultato sarebbe che alcune delle tecnologie verrebbero eccessivamente remunerate (energia eolica e idro), ed altre tecnologie verrebbero incentivate per un periodo di tempo più lungo. Il comma 7 dell'articolo 17 anticipa gli esiti della commissione di esperti "...per la valorizzazione energetica delle biomasse" che verrebbe creata ai sensi dell'articolo 4. Si propone pertanto la cancellazione del comma 7 dell'articolo 17.

5.4 Sempre allo scopo di ridurre le esenzioni all'obbligo dei certificati verdi che potrebbero derivare da una proliferazione di "imprese fittizie" nate per moltiplicare i vantaggi derivanti dalla franchigia iniziale sui primi 100GWh prodotti (sia sulla produzione che sull'importazione) si potrebbe modificare l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 cancellando le parole... "*eccedenti i 100GWh*".

Al fine di perseguire le finalità dell'articolo 11, comma 2, ovvero di esonerare dall'obbligo dei certificati verdi le piccole imprese, si propone di esonerare dall'obbligo l'energia elettrica prodotta da imprese la cui potenza complessiva installata non ecceda i 15MW (o altro valore da stabilire).

5.5 I certificati verdi emessi a seguito di interventi di rifacimento totali o parziali non contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della direttiva europea.

Il rifacimento consiste in un ammodernamento di un impianto esistente che immette energia elettrica rinnovabile in rete. Il potenziale dei rifacimenti costituisce un'incognita sull'offerta dei certificati verdi, poiché non permette all'investitore di conoscere la reale necessità di costruire un impianto nuovo.

Con la finalità di incrementare l'aderenza del meccanismo dei certificati verdi al perseguimento dell'obiettivo della direttiva e di facilitare l'offerta di nuovi impianti negli anni futuri si propone di introdurre un comma 8 bis all'articolo 17 in modo da stabilire un tetto all'emissione annua di certificati verdi a seguito di interventi di rifacimento.

Il comma 8 bis proposto potrebbe stabilire che: *"un singolo soggetto può annullare certificati verdi relativi a rifacimenti parziali o totali d'impianto sino ad un massimo del 10% annuo della sua quota d'obbligo"*.

6. La partecipazione delle fonti rinnovabili al mercato elettrico

6.1 Per quanto riguarda le modalità di cessione dell'energia elettrica prodotta, l'articolo 11 dello schema di decreto legislativo di recepimento (Questioni riguardanti la partecipazione al mercato elettrico) prevede che:

- a) l'energia elettrica prodotta da impianti con potenza ≥ 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili programmabili, ad eccezione di quella ceduta nell'ambito dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92 e della delibera dell'Autorità n. 108/97 (per i soli impianti nuovi), può essere collocata sul mercato elettrico nel rispetto delle regole del sistema delle offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica (o borsa elettrica);
- b) l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza < 10 MVA e da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o non assegnabili a servizi di regolazione e di punta di potenza qualsiasi, ad eccezione di quella ceduta nell'ambito dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92 e della delibera n. 108/97 (per i soli impianti nuovi), sia ritirata (su richiesta del produttore) dai gestori di rete al prezzo di equilibrio che si forma sulla borsa elettrica;
- c) di conseguenza gli impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili e di grandi dimensioni (≥ 10 MVA) partecipano al dispacciamento di merito economico e ~~di~~ contribuiscono a formare il prezzo di borsa soprattutto nelle ore di picco, mentre agli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e di piccole dimensioni (< 10 MVA) viene riconosciuto un prezzo (medio) di mercato, indipendentemente dall'andamento della loro produzione.

6.2 In attesa della operatività della borsa elettrica, l'articolo 17 dello schema di decreto legislativo di recepimento (Disposizioni transitorie, finanziarie e finali) comporta, per le cessioni delle eccedenze di energia elettrica da fonti rinnovabili, il riconoscimento di un prezzo di mercato, non limitato al solo costo evitato.

Tale disposizione implica in pratica il riconoscimento, per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2004 e la data di entrata a regime della borsa elettrica, del prezzo fissato all'ingrosso alle imprese distributrici per la vendita ai clienti del mercato vincolato, al netto delle componenti a remunerazione della riserva e del bilanciamento (PGN), all'energia elettrica ceduta al Gestore della rete e prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza < 10 MVA e da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o non assegnabili a servizi di regolazione e punta di potenza qualsiasi, ad eccezione

di quella ceduta nell'ambito dei provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92 e della delibera dell'Autorità n. 108/97 (per i soli impianti nuovi).

7. Disposizioni per i rifiuti non biodegradabili e l'energia solare

7.1 L'articolo 15 dello schema del decreto legislativo di recepimento equipara l'energia prodotta da rifiuti ai meccanismi di incentivazione riservati all'energia rinnovabile. Questa equivalenza è presente nel decreto legislativo n. 79/99 e nel decreto ministeriale 18 marzo 2002.

L'articolo 15, coerentemente con la direttiva 77/2001/CE e con quanto è stato detto con riferimento alla definizione delle fonti rinnovabili di energia, non prevede che i rifiuti, per la parte non biodegradabile, contribuiscano all'obiettivo nazionale di sviluppo delle energie rinnovabili.

Contestualmente, è affermato il rispetto del principio europeo della gerarchia di trattamento dei rifiuti in base alla quale si prevede di privilegiare il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima alla termocombustione con produzione di energia elettrica.

7.2 Si ritiene opportuno, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi, di sviluppare meccanismi di incentivazione speciale per i rifiuti non biodegradabili e per alcune tecnologie solari, escludendoli dal meccanismo dei certificati verdi. Potrebbero essere in pratica previste modalità di incentivazione coerenti con le indicazioni della "Disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente" (2001/C 37/03).

7.3 Lo schema di decreto legislativo di recepimento potrebbe pertanto muoversi nella direzione suggerita, aggiungendo al termine dell'articolo 15, comma 2, che: "...*Tali modalità e criteri prevedono l'elaborazione di meccanismi di incentivazione speciali per l'energia elettrica prodotta da rifiuti, diversi da quello dei certificati verdi, basati su regole di mercato.*" La soluzione suggerita non è in contraddizione con la delega del Parlamento al Governo. I rifiuti verrebbero ammessi al regime riservato alle fonti rinnovabili per certi aspetti come la priorità di dispacciamento, mentre la promozione dell'energia solare potrebbe basarsi su altri meccanismi di incentivazione.

7.4 Accanto alle modalità di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili basate sui certificati verdi, appare a giudizio dell'Autorità opportuno valutare l'opportunità di estendere il criterio dei prezzi di cessione differenziati per scaglioni di produzione, già adottato per gli impianti idroelettrici fino a 3 MW.

Tale criterio potrebbe essere esteso ad altre tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili che non possono accedere al meccanismo incentivante dei certificati verdi o per i quali sono scadute le convenzioni di cessione destinata dell'energia elettrica prodotta, con l'obiettivo di sostenere l'utilizzo di risorse

marginali che altrimenti potrebbero incontrare difficoltà nell'ambito del mercato libero dell'energia elettrica.

In alternativa potrebbe essere prevista una segmentazione del mercato dei certificati verdi in ragione delle diverse caratteristiche di gruppi di fonti rinnovabili e tecnologie.

7.5 L'articolo 6 dello schema di decreto legislativo di recepimento affida ad un successivo decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, i criteri per l'incentivazione della produzione di energia dalla fonte solare. Con tale termine vengono incluse, oltre all'energia solare fotovoltaica, anche altre tecnologie (come l'energia solare termodinamica). Scopo dell'articolo 6 è quello di incentivare l'energia elettrica prodotta da fonte solare che presenta costi notevolmente superiori a quelli di altre fonti rinnovabili per cui si rende necessario un incentivo specifico. Inoltre per tale fonte, in particolare per l'energia solare fotovoltaica, si pongono difficoltà di accesso al meccanismo dei certificati verdi, per il quale è previsto un taglio minimo pari a 100 MWh (producibile con un impianto in grado di erogare, ad esempio, una potenza pari a 50 kW per 2000 ore all'anno). E' opportuno che il successivo decreto ministeriale mantenga coerenza tra norme e misure di incentivazione.

7.6 Al fine di migliorare la trasparenza e la chiarezza del Bollettino annuale nel quale il Gestore della rete di trasmissione nazionale pubblica i dati sul mercato delle rinnovabili in evoluzione, l'Autorità propone di integrare l'articolo 10 del decreto ministeriale 11 novembre 1999 in modo tale che lo stesso Bollettino distingua, anno per anno, sia i certificati verdi attribuibili agli impianti rinnovabili esistenti ed in costruzione per ciascuna tipologia di impianto (impianto nuovo, riattivazione, potenziamento, rifacimento, e così via), sia le quote di energia elettrica prodotta da rifiuti non biodegradabili e biodegradabili, e da biomassa.

8. Impianti ibridi e utilizzo di farine animali

8.1 La direttiva 2001/77/CE comprende, tra la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche quella prodotta dagli impianti ibridi, alimentati congiuntamente (anche se non contemporaneamente) da fonti rinnovabili e combustibili convenzionali, limitatamente alla quota attribuibile alle fonti rinnovabili. La definizione include la co-combustione, intesa come la combustione contemporanea di combustibili non rinnovabili e di combustibili, solidi, liquidi o gassosi, ottenuti da fonti rinnovabili, introdotta dai decreti ministeriali 11 novembre 1999 e 18 marzo 2002.

8.2 L'articolo 7 dello schema di decreto legislativo recepimento (Disposizioni specifiche per gli impianti ibridi) prevede che l'energia elettrica prodotta da impianti ibridi, su richiesta del produttore, abbia diritto alla precedenza nel dispacciamento purché la producibilità imputabile alle fonti rinnovabili, attesa

nell'anno per il quale viene richiesta la precedenza nel dispacciamento, sia non inferiore al 50% della producibilità complessiva di energia elettrica dell'impianto.

L'articolo 7 estende pertanto il beneficio della precedenza nel dispacciamento, che l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 79/99 prevede per gli impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, per i sistemi di cogenerazione e per le fonti nazionali, anche ad impianti alimentati solo in parte da fonti rinnovabili. Ciò comporta difficoltà nel ritiro dell'energia incentivata rispetto agli impianti che già esistono. Risulta infatti tecnicamente difficile assegnare la precedenza nel dispacciamento solo ad una quota parte dell'energia elettrica prodotta.

L'articolo 7 introduce inoltre una disparità di trattamento rispetto agli impianti di cogenerazione, che acquisiscono il diritto alla precedenza nel dispacciamento con riferimento ai dati di produzione a consuntivo relativi all'anno precedente (e non ai dati di producibilità) e solo quando viene soddisfatta la condizione di cogenerazione sull'intera produzione dell'impianto (e non su una quota parte).

8.3 Lo schema di decreto legislativo di recepimento include, tra gli impianti ibridi, anche quelli che utilizzano farine animali. L'articolo 17, comma 3, estende (sino al 2007) il riconoscimento dei certificati verdi all'intera quota di energia elettrica imputabile alle farine animali. Detto trattamento incentivante era previsto per gli impianti esistenti di co-combustione che utilizzano farine animali per il solo anno 2002. Per tale emergenza il decreto-legge 11 gennaio 2001, convertito con modificazioni nella legge 9 maggio 2001, n. 49, ha stanziato una consistente copertura finanziaria, pari a 300 miliardi di lire per l'anno 2001. L'estensione al 2007 dei benefici previsti per l'energia elettrica prodotta da farine animali fa venir meno il carattere di emergenza e transitorietà dei provvedimenti sottostanti, attribuendo agli utenti del settore elettrico oneri che l'Autorità ritiene dovrebbero risultare a carico della fiscalità generale.

8.4 Gli oneri derivanti dallo smaltimento delle farine animali non debbano ricadere sul settore elettrico. Pertanto il privilegio accordato agli impianti che bruciano farine animali, come definito per il 2002 non dovrebbe estendersi a tutto il periodo 2003-2007. Tale privilegio si ritiene debba essere limitato al solo anno 2003. A tale fine il comma 3 dell'articolo 17 potrebbe leggersi nel penultimo rigo anziché :... "*per i soli anni dal 2003 al 2007*" come :... "*per il solo 2003*".

Lo stesso articolo 17 nella sua forma attuale introduce un limite temporale, ma non un limite quantitativo allo smaltimento delle farine animali. Allo scopo di evitare facili frodi o importazione di farine animali da altri paesi con problemi di smaltimento, qualora l'articolato rimanesse nella sua forma attuale, dovrebbe essere integrato con l'introduzione di un limite quantitativo. Il limite potrebbe essere proporzionale al quantitativo di farine animali da smaltire.

Pertanto, dopo a: ...*per i soli anni dal 2003 al 2007*, si potrebbe aggiungere: “...*e comunque sino al raggiungimento di una generazione nazionale complessiva non superiore a 400 GWh*”. Quest’ultimo valore sarebbe il valore massimo producibile di energia elettrica con la combustione di 380.00 tonnellate di farine animali.

9. Servizio di scambio sul posto per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW

9.1 L’articolo 5 (Disposizioni specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW) dispone che l’Autorità emani la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW che non vendono l’energia prodotta (per gli impianti fotovoltaici è in vigore la deliberazione dell’Autorità n. 224/00 che applica il criterio del cosiddetto *net metering*).

9.2 Il servizio di scambio sul posto consente di operare uno scambio con la rete elettrica di distribuzione e di ripagare i costi sostenuti dall’utente o cliente finale per la realizzazione dell’impianto attraverso il mancato acquisto dell’energia elettrica autoprodotta alla relativa tariffa.

10. Connessione alla rete

10.1 Per quanto riguarda il collegamento degli impianti alla rete elettrica, l’articolo 12 (Questioni attinenti il collegamento degli impianti alla rete elettrica) prevede che l’Autorità emani direttive che definiscano le condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore a 1 kV, conformandosi a una serie di criteri elencati nel comma 2, lettere da a) ad f).

Tale disposizione è da condividere: essa è destinata a rimuovere uno degli ostacoli che maggiormente limitano la diffusione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con dimensioni medio-piccole.

10.2 L’Autorità ritiene anche opportune le indicazioni dell’articolo 12 intese a garantire che le tariffe dei servizi di trasmissione e di distribuzione non penalizzino l’elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, compresa quella prodotta in zone periferiche, quali le isole e le aree a bassa densità di popolazione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 6, della direttiva 2001/77/CE.

11. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative

11.1 L’articolo 10 dello schema di decreto legislativo di recepimento prevede che la costruzione e l’esercizio, gli interventi di modifica, potenziamento,

rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

11.2 Tali disposizioni sono condivise dall'Autorità e appaiono destinate ad influire positivamente su una delle condizioni che più condizionano lo sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia.

12. Garanzia di origine

12.1 Come previsto dall'articolo 5 della direttiva 2001/77/CE, l'articolo 9 dello schema di decreto legislativo di recepimento definisce i requisiti per la certificazione di origine dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e individua la società Gestore della rete quale soggetto competente incaricato di sovrintendere al rilascio delle garanzie di origine.

12.2 L'articolo 5, comma 4, della direttiva 2001/77/CE prevede che le garanzie di origine sono reciprocamente riconosciute dagli Stati membri dell'Unione europea. L'articolo 9, comma 11, dello schema di decreto legislativo di recepimento estende tale disposizione, e rinvia ad un successivo decreto ministeriale la definizione delle condizioni e le modalità di riconoscimento della garanzia di origine rilasciata da Stati esteri con cui esistono accordi internazionali bi-laterali in materia.

A giudizio dell'Autorità tali disposizioni dovrebbero contribuire a una doppia finalità:

- a) risolvere l'attuale situazione di incertezza circa l'effettiva provenienza da fonti rinnovabili dell'energia elettrica importata ai fini dell'applicazione dell'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99;
- b) certificare come rinnovabile l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, sostituendo l'attuale certificazione di provenienza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto ministeriale 11 novembre 1999.

12.3 Nel 2002 solo il 50% del consumo interno lordo è stato soggetto all'obbligo dei certificati verdi. Questa situazione determina in misura crescente nel futuro, un onere gravoso per la quota di energia soggetta ad obbligo.

Non vigendo nei paesi confinanti obblighi simili al nostro in tema di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, risulta evidente il vantaggio di certificare le esportazioni in Italia come rinnovabili. Inoltre l'articolo 5, comma 4, non specifica quali debbano essere i requisiti per la garanzia d'origine per l'energia elettrica importata da paesi non Membri dell'Unione europea (ad esempio la Svizzera).

L'esenzione delle importazioni certificate come rinnovabili è doppiamente onerosa: non solo diminuisce la quota di energia sotto obbligo, riducendo proporzionalmente la domanda di certificati verdi, ma fa anche sì che l'energia d'importazione "rinnovabile" si apprezzi sulla base del costo evitato del certificato verde.

Si propone pertanto la sostituzione della versione attuale dell'articolo 17, comma 4, con: *“Previo nulla osta della Commissione europea, tutta l'energia d'importazione è soggetta all'obbligo dei certificati verdi sino a quando persistono condizioni di non reciprocità di trattamento delle energie rinnovabili tra i diversi Stati membri”*.

13. Considerazioni conclusive

13.1 Riteniamo opportuno che il decreto legislativo di recepimento sia occasione di coordinamento e di razionalizzazione di norme e misure esistenti o previste riguardanti la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. In particolare dovrebbe essere valutata l'opportunità di assicurare che lo schema di decreto legislativo sia coordinato con le parti rilevanti degli articoli 23 (incremento della quota obbligatoria di energia elettrica da fonti rinnovabili), 24 (disposizioni transitorie in materia di fonti rinnovabili di energia), 26 (disciplina degli impianti di microgenerazione) e 31 (impianti integrati di produzione e incenerimento di forme animali) contenuti nel disegno di legge AS 2421 (recante Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di Gpl e di gestione dei rifiuti radioattivi) in corso di esame presso la Commissione industria, commercio e artigianato del Senato. E' ipotizzabile in questa fase una almeno parziale integrazione nello schema di decreto legislativo di recepimento di alcune norme e misure proposte nel disegno di legge.

13.2 Riteniamo anche opportuno tenere conto dell'impegno nazionale di promozione delle fonti rinnovabili di energia in seguito all'attuazione del provvedimento Cip n.6/92 e delle sue integrazioni e di altri provvedimenti. Questo impegno incide sugli oneri di sistema in misura significativa e contribuisce al valore elevato (nel confronto europeo) di prezzi e tariffe dell'energia elettrica nel nostro Paese. Anche per tale motivo è necessario che la definizione di obiettivi indicativi nazionali e misure di promozione (articolo 3 dello schema di decreto legislativo) sia preceduta o accompagnata da una valutazione di impatto economico che potrebbe essere condotta dall'Autorità o in alternativa dall'Enea). A tale fine riteniamo opportuno che venga ricercato un migliore coordinamento dei testi dell'articolo 3 e dell'articolo 14 dello schema di decreto legislativo di recepimento.

13.3 Dovrebbero infine essere tenute in maggiore considerazione le prerogative e i poteri delle amministrazioni regionali. Lo schema di decreto legislativo potrebbe meglio valorizzare realtà e specificità regionali anche prevedendo

forme di cooperazione e coordinamento tra iniziative promosse dalle diverse regioni. In particolare all'articolo 8 (Obiettivi indicativi regionali) potrebbe essere indicato un termine entro il quale la Conferenza unificata deve procedere alla ripartizione tra le regioni degli obiettivi indicativi nazionali, mediante l'assegnazione a ogni regione di un obiettivo minimo da conseguire, prevedendo che scaduto tale termine, si possa in ogni caso procedere al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli impianti.

Grazie per l'attenzione

FUNZIONI E COMPITI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN MATERIA DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA

1. Premessa

1.1 Le funzioni e i compiti assegnati all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con riferimento alla promozione delle fonti di energia rinnovabili nella produzione di energia elettrica sono definiti dalla legge istitutiva del 14 novembre 1995, n. 481, dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva europea 96/92/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, come integrato e modificato dal successivo decreto 18 marzo 2002.

1.2 Ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 14 novembre 1995, n. 481 sono trasferite all'Autorità le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubbliche, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni, in particolare le funzioni già svolte dal Comitato interministeriale dei prezzi con riferimento alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (recante Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e ai due provvedimenti dello stesso Comitato interministeriale dei prezzi, noti come provvedimenti Cip n. 15/89 e Cip n. 6/92.

Segnatamente questi due provvedimenti definiscono sia meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate, sia criteri e strumenti per accertamenti circa potenziamento, rifacimento, equiparazione degli impianti utilizzanti scarti o residui, e per la determinazione degli apporti naturali e da pompaggio negli impianti di pompaggio misti.

Con l'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) vengono trasferite alla medesima Autorità le funzioni in materia di energia elettrica e gas già attribuite al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, e in particolare la determinazione dei prezzi relativi alla cessione di energia elettrica stabiliti sulla base del criterio dei costi evitati previsto dall'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

1.3 Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) prevede all'articolo 3, comma 3, che l'Autorità assicuri l'utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quelle prodotte mediante cogenerazione.

All'articolo 10, comma 3, lo stesso decreto legislativo n. 79/99 prevede che l'Autorità emani norme sulla compatibilità ambientale ed economica dell'energia elettrica prodotta da paesi non appartenenti all'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, l'Autorità definisce criteri affinché la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) assicuri la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili.

1.4 In attuazione dell'articolo 11, del decreto legislativo n. 79/99, il decreto del Ministro della attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, 11 novembre 1999, definisce il meccanismo dei cosiddetti "certificati verdi" e assegna all'Autorità compiti per quanto riguarda:

- a) la diffida nei confronti dei soggetti inadempienti all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 79/99 (articolo 7, comma 4, del decreto 11 novembre 1999);
- b) il rilascio del parere, congiuntamente al Ministero dell'ambiente, sui rifacimenti di impianti idroelettrici e geotermoelettrici per i quali non è stata effettuata la sostituzione o la totale ricostruzione di tutte le principali parti dell'impianto (articolo 4, comma 3, del decreto 11 novembre 1999);
- c) l'approvazione dell'ammissione dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici esistenti alimentati da biomasse e da combustibili derivati da rifiuti a usufruire dei certificati verdi (articolo 4, comma 2, del decreto 11 novembre 1999).

Questi ultimi due compiti sono stati in seguito assorbiti dalle procedure la cui esecuzione è affidata dal decreto interministeriale 18 marzo 2002 al Gestore della rete di trasmissione nazionale.

2. I criteri di aggiornamento dei prezzi del provvedimento Cip n. 6/92

2.1 A seguito di un processo di consultazione che l'Autorità ha condotto nel 1998, è stata evidenziata:

- a) una riduzione del costo di investimento dell'impianto a ciclo combinato preso a riferimento nel provvedimento Cip n. 6/92, da 1.400.000 lire/kW nel 1992 a 1.086.000 lire/kW nel 1998. Tuttavia, a seguito degli aggiornamenti annuali operati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico in base all'inflazione, il costo evitato di impianto è levitato fino al 1998 ad oltre 1.820.000 lire/kW, e in tale misura corrisposto ai produttori Cip n. 6/92, indipendentemente dalla data di entrata in esercizio dell'impianto;
- b) l'aumento del rendimento termodinamico delle centrali a ciclo combinato, pari ad oltre il 52% nel 1998, ha superato considerevolmente quello dell'impianto preso a

riferimento dal Comitato interministeriale dei prezzi nel 1992, che era stato stimato pari al 45,9%, senza che tale miglioramento fosse stato trasferito nei costi evitati di esercizio e manutenzione riconosciuti;

c) il raggiungimento di un maggior livello di competitività dell'energia elettrica prodotta dagli impianti che utilizzano fonti rinnovabili ed assimilate, le cui tecnologie di conversione energetica hanno conseguito, come ad esempio nel caso dell'energia eolica, un livello di maturità e di diffusione tale da renderle ormai prossime alla competitività,

2.2 Nel giugno 1999 l'Autorità, con la deliberazione n. 81/99 ha pertanto aggiornato i prezzi di cessione dell'energia elettrica e dei contributi riconosciuti alla nuova energia prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili e assimilate appartenenti alle imprese produttrici - distributrici. Il Consiglio di Stato ha successivamente escluso l'estensione dell'efficacia di tale deliberazione agli impianti di cui all'articolo 3, comma 7, secondo e terzo periodo, della legge (le cosiddette "iniziative prescelte").

3. I prezzi di cessione degli impianti idroelettrici fino a 3 MW

3.1 In relazione all'importanza, nell'ambito delle fonti rinnovabili, del segmento degli impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW, alle caratteristiche specifiche di costo e di localizzazione in aree ad elevato rischio idrogeologico, con la deliberazione 8 giugno 1999, n. 82/99, l'Autorità ha riconosciuto prezzi di cessione tali da garantire la copertura dei costi di produzione in condizioni di adeguata economicità e redditività a quegli impianti che, non usufruendo più – o non avendo mai usufruito – di trattamenti incentivanti in conto esercizio, si sono venuti a trovare in difficoltà a seguito dell'applicazione dei prezzi previsti per le eccedenze da impianti esistenti.

3.2 Il livello dei prezzi riconosciuti è stato determinato sulla base dei costi di impianto e di esercizio risultanti dall'indagine condotta dagli uffici dell'Autorità di seguito riportati:

a) *investimenti unitari* sono compresi tra 3 milioni di lire a kW (taglia da 2.5 MW) e 4 milioni di lire a kW per le taglie inferiori a 220 kW, remunerati ad un tasso medio annuo del 6,9%;

b) *costi fissi di impianto* compresi tra 32 e 53 lire/kWh in misura pari agli *ammortamenti fiscali*, in base ai quali sono consentite percentuali annue di ammortamento pari all'1% per le opere idrauliche, al 3% per le opere civili, al 7% per gli equipaggiamenti elettromeccanici ed al 20% per gli investimenti immateriali;

c) *costi di esercizio*, inclusivi di canoni, sovracanon, imposte regionali e licenze, costi del personale, assicurazioni, spese di manutenzione e gestione, variabili, in funzione della taglia, tra 25 e 63 lire/kWh.

Sia i costi unitari di impianto che quelli di esercizio presentano un sensibile *effetto scala*.

3.3 Il criterio dei prezzi di cessione differenziati per scaglioni di produzione consente di coniugare prezzi rappresentativi della specifica natura dei costi associata agli impianti in esame, tenendo conto dell'effetto scala, con una notevole semplificazione nell'applicazione dei prezzi. Inoltre, nel caso di fonti rinnovabili non programmabili, tale metodo consente di attenuare gli effetti delle stagionalità nelle precipitazioni, riconoscendo prezzi unitari più alti negli anni a bassa idraulicità, pur mantenendo un forte incentivo alla massimizzazione della produzione, del grado di utilizzazione e della efficienza degli impianti. Dopo 5 anni di applicazione, tale criterio si è dimostrato efficace nel rappresentare gli effettivi profili di costo, consentendo anche di promuovere lo sviluppo di risorse marginali con piccoli impianti.

3.4 Nel 2002, con la deliberazione n. 62/02, l'Autorità ha esteso i criteri adottati per gli impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW agli impianti a bacino, differenziando i prezzi tra ore piene e ore vuote per gli impianti in grado di modulare la produzione.

La deliberazione dell'Autorità si applica agli impianti idroelettrici con potenza di concessione fino a 3 MW che cedono l'energia elettrica prodotta al Gestore della rete, ad eccezione dell'energia elettrica ceduta nell'ambito di:

- a) convenzioni di cessione destinata al Gestore della rete, di cui al decreto 25 settembre 1992, ancora in vigore fino alla loro scadenza;
- b) misure di promozione e incentivazione previste dal decreto 11 novembre 1999 per gli impianti di nuova realizzazione, riattivati, ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, o rifatti dopo l'1 aprile 1999.

3.5 Nell'anno 2002, l'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici fino a 3 MW e ritirata dal Gestore della rete ai prezzi stabiliti dalla deliberazione n. 62/02 è stata pari a circa 2,9 TWh. I costi sostenuti dal medesimo gestore per tale ritiro sono stati pari a 176 milioni di € (in media 6,066 c€/kWh).

Molti operatori e associazioni hanno chiesto l'estensione di tali criteri anche ad altre tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili che non possono accedere al meccanismo incentivante dei certificati verdi o per i quali sono scadute le convenzioni di cessione destinata dell'energia elettrica prodotta.

4. *Lo scambio semplificato sul posto per impianti fotovoltaici fino a 20 kW*

4.1 Con la deliberazione 6 dicembre 2000, n. 224/00 l'Autorità ha disciplinato le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW.

Per tali impianti, che usufruiscono di un sistema di incentivazione in conto capitale nell'ambito del programma "10.000 tetti fotovoltaici" e dell'esenzione dell'imposta erariale e delle relative addizionali ai sensi dell'articolo 10, comma 7, primo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, l'Autorità ha stabilito un sistema di semplificazione delle condizioni di scambio basato sulle seguenti condizioni:

- a) l'energia elettrica consegnata e quella riconsegnata si compensano tra loro su base annua, utilizzando un coefficiente pari a 1, indipendentemente dalle fasce orarie (*net metering*);
 - b) se il saldo è positivo, viene riportato a credito per la compensazione in anni successivi;
 - c) se il saldo è negativo, si applica il corrispettivo del normale contratto di fornitura.
- 4.2 Una volta installato l'impianto, l'utente richiede al distributore locale l'attivazione del servizio di scambio sottoscrivendo una semplice integrazione del contratto di fornitura già in vigore, sulla base di un "contratto tipo" allegato alla deliberazione dell'Autorità n. 224/00. Per la contabilizzazione dell'energia elettrica prodotta e scambiata con la rete, e la corrispondente riduzione degli importi in bolletta, viene installato un contatore aggiuntivo a quello normalmente in uso, con un costo di installazione, di manutenzione e del servizio di lettura a cura del distributore, pari a 60.000 lire all'anno.

Tale semplificazione rispetto alle usuali condizioni di scambio è stata possibile, oltre che per le condizioni di incentivazione in conto capitale e fiscale citate, in relazione alla specificità di questi impianti che producono tendenzialmente in ore piene, evitando oneri di riconciliazione a carico del sistema elettrico.

- 4.3 Molti operatori e associazioni hanno chiesto l'estensione di tali criteri anche ad altre tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili fino a 20 kW. Tale estensione è peraltro già prevista dall'articolo 5 dello schema di recepimento della direttiva 2001/77/CE.

5. *La deliberazione 5 luglio 2001, n. 150/01, in materia di allacciamenti degli impianti di generazione*

- 5.1 Numerose segnalazioni di soggetti produttori e loro associazioni hanno evidenziato l'eccessiva onerosità dei corrispettivi, in particolare per quanto riguarda la voce "opere pregresse", richiesti dall'Enel distribuzione per l'allacciamento degli impianti di generazione alla rete elettrica in media tensione.
- 5.2 Considerato che lo sviluppo ed il potenziamento delle reti elettriche di trasmissione e distribuzione è assicurato dal sistema vigente di prezzi, tariffe e contributi relativi all'uso e accesso alle reti elettriche e constatata la difformità di applicazione delle norme in materia, l'Autorità con la deliberazione n. 150/01 ha ordinato all'Enel distribuzione di porre fine ai comportamenti lesivi rilevati e di applicare la disciplina relativa alla determinazione degli oneri di allacciamento degli impianti di produzione alla rete elettrica definita dal provvedimento Cip n. 6/92. Tale disciplina prevede che, a meno di trattamenti agevolativi per le iniziative prescelte, siano a carico del produttore cedente unicamente gli oneri per i nuovi collegamenti alla rete elettrica, senza alcuna "opera pregressa" o "opere già anticipate dall'impresa fornitrice".

6. Adempimenti di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99

6.1 L'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 prevede, al fine di definire un quadro temporale certo delle realizzazioni, a carico dei soggetti beneficiari delle incentivazioni concernenti i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 481/95, l'obbligo di presentare all'Autorità, entro il termine del 31 marzo 2000, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti non ancora in esercizio. Il mancato adempimento a tale obbligo comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime. Le istanze presentate sono state 288, per un totale di 3.397 MW, di cui circa il 30% di tipo RSU, biomasse e biogas: di queste, circa il 70% (199 impianti per complessivi 2.592 MW) sono stati dichiarati adempienti, mentre la parte restante è stata dichiarata inadempiente perché non disponeva delle autorizzazioni necessarie o, disponendo delle stesse, non le ha presentate entro il termine prescritto.

6.2 L'articolo 34 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, ha esteso il termine per la presentazione delle autorizzazioni al 31 dicembre 2002, riaffermando che le autorizzazioni dovevano comunque essere ottenute entro il 31 marzo 2000. Con la delibera 5 marzo 2003, n. 19/03, l'Autorità ha dunque dichiarato adempienti altri 23 soggetti, per un totale di 169 MW, mentre è ancora in corso l'istruttoria su alcuni casi pendenti.

**TAVOLA: COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA INCENTIVATA
RITIRATA DAL GESTORE DELLA RETE NELL'ANNO 2002
(FONTI RINNOVABILI E ASSIMILATE)**

Costi di ritiro	TWh	milioni di €	cent €/kWh	
Provvedimento Cip n. 6/92	49,751 (§)	4651,0	9,3	Prezzi medi di ritiro
Eccedenze (deliberazione n. 108/97)	1,450	101,4	7,0	
Mini-idro (deliberazione n. 62/02)	2,899	175,8	6,1	
Totale costi di ritiro	54,100 (*)	4928,2	9,1	
Ricavi dalla vendita		2712,5 (°)	5,0	Ricavo medio di vendita
Onere a carico della comp. A3		2215,7 (^)		

(§) Di cui 41,216 TWh prodotti da fonti assimilate (83% del totale Cip n. 6/92).

(*) Di cui 39,052 TWh venduti tramite aste di energia incentivata con provvedimento Cip n. 6/92 al mercato libero e 15,048 TWh venduti al mercato vincolato.

(°) Di cui 1832,7 milioni di € ricavati dalla vendita al mercato libero tramite aste di energia incentivata con provvedimento Cip n. 6/92 e 879,8 milioni di € ricavati dalle vendite al mercato vincolato.

(^) Determinando un onere medio in tariffa che, nell'anno 2002, è stato pari a 0,95 centesimi di € per kWh, con un'incidenza del 9,2% circa sulla tariffa elettrica media nazionale in vigore a fine 2002 (al netto delle imposte).